

**(Autorità parentale)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Libro secondo del Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 133*

F. Figli  
I. Autorità  
parentale  
congiunta

<sup>1</sup> L'esercizio in comune dell'autorità parentale è mantenuto per legge dopo il divorzio.

<sup>2</sup> I genitori sottopongono al giudice le loro proposte relative alla cura del figlio e al contributo di mantenimento.

*Art. 133a (nuovo)*

II. Attribuzione a  
un genitore

<sup>1</sup> Il giudice revoca, d'ufficio o su richiesta di un genitore, l'autorità parentale al padre o alla madre se il bene del figlio lo impone.

<sup>2</sup> Su richiesta congiunta dei genitori, attribuisce l'autorità parentale al padre o alla madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.

<sup>3</sup> Regola le relazioni personali del figlio con il genitore privato dell'autorità parentale e ne fissa il contributo di mantenimento conformemente alle disposizioni sugli effetti della filiazione.

<sup>4</sup> Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.

*Art. 134*

III. Modificazio-  
ne delle circo-  
stanze  
I. Autorità  
parentale

Su richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se una sostanziale modificazione delle circostanze lo impone per il bene del figlio.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 210

*Art. 134a (nuovo)*

2. Cura, relazioni personali e mantenimento

Le condizioni per la modifica della cura, del diritto alle relazioni personali o del contributo di mantenimento sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

*Art. 134b (nuovo)*

3. Competenza

Se vi è accordo tra i genitori, compete all'autorità di protezione dei minori modificare l'attribuzione dell'autorità parentale e omologare la convenzione che determina la cura, le relazioni personali e il mantenimento del figlio. In caso di disaccordo, decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.

*Art. 297 cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di divorzio, l'autorità parentale è attribuita secondo le disposizioni applicabili in materia.

*Art. 298*

III. Genitori non coniugati  
1. Riconoscimento

<sup>1</sup> Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta per legge congiuntamente alla madre e al padre la cui paternità è stata accertata per riconoscimento.

a. In genere

<sup>2</sup> In assenza di riconoscimento, l'autorità parentale compete per legge alla madre.

*Art. 298a*

b. Cura e mantenimento

<sup>1</sup> I genitori si accordano sulla cura del figlio e sul contributo di mantenimento.

<sup>2</sup> In caso di disaccordo, possono rivolgersi all'autorità di protezione dei minori.

*Art. 298b (nuovo)*

c. Attribuzione a un genitore

<sup>1</sup> Su richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può attribuire l'autorità parentale al padre o alla madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.

<sup>2</sup> Su richiesta di un genitore, il giudice può attribuire l'autorità parentale al padre o alla madre se il bene del figlio lo impone.

<sup>3</sup> Regola le relazioni personali e fissa il contributo di mantenimento conformemente alle disposizioni sugli effetti della filiazione.

*Art. 298c (nuovo)*

2. Azione di paternità  
a. In genere

Se la filiazione è stata accertata mediante sentenza di paternità, l'autorità parentale compete per legge alla madre.

b. Autorità parentale congiunta	<i>Art. 298d (nuovo)</i>	<p><sup>1</sup> Il padre può domandare al giudice competente per l'azione di paternità l'attribuzione dell'esercizio dell'autorità parentale in comune con la madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.</p> <p><sup>2</sup> Il giudice fissa le modalità della cura del figlio e del contributo di mantenimento di ciascun genitore.</p>
3. Modificazione delle circostanze	<i>Art. 298e (nuovo)</i>	<p><sup>1</sup> Su richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se una sostanziale modificazione delle circostanze lo impone per il bene del figlio.</p> <p><sup>2</sup> Le condizioni per la modifica della cura, del diritto alle relazioni personali o del contributo di mantenimento sono rette dalle disposizioni relative al presente titolo.</p> <p><sup>3</sup> Se vi è accordo tra i genitori, compete all'autorità di protezione dei minori modificare l'attribuzione dell'autorità parentale e omologare la convenzione che determina la cura, le relazioni personali e il contributo di mantenimento del figlio. In caso di disaccordo, la competenza spetta al giudice.</p>
III <sup>bis</sup> . Decesso di un genitore	<i>Art. 298f (nuovo)</i>	<p><sup>1</sup> Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete per legge al superstite.</p> <p><sup>2</sup> In caso di decesso del genitore titolare dell'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori attribuisce l'autorità parentale all'altro genitore oppure nomina un tutore, a seconda di ciò che è meglio per il bene del figlio.</p>
III <sup>ter</sup> . Esercizio congiunto dell'autorità parentale	<i>Art. 298g (nuovo)</i>	<p>Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, ma i genitori non vivono in comunione domestica, il genitore che ha la custodia di fatto prende da solo le decisioni correnti e urgenti del momento.</p>

*Art. 309 (nuovo)*

2. Accertamento  
della paternità

Non appena sollecitata da una donna incinta non coniugata, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore incaricato di accertare la filiazione paterna, nonché di consigliare e assistere in maniera adeguata la madre.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## Codice penale svizzero

(Art. 220)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Titolo sesto del Codice penale<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 220*

Sottrazione di  
minore, rifiuto  
del diritto di  
visita

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minore al detentore del diritto di custodia,

chiunque si rifiuta di affidare un minore al detentore del diritto di visita è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 331.0